

DELIBERA N. 170/19/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMOLISE 2”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 39, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177 DEL 31 LUGLIO 2005, E DELL’ART. 4 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581 DEL 9 DICEMBRE 1993 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MOLISE N. 06/2019 - PROC. 43/19/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante *“Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, del 24 settembre 2008, recante *“Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Molise, n. 18 del 26 agosto 2002, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 429/11/CONS, del 14 dicembre 2011, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Molise;

VISTA la Convenzione del 14 dicembre 2011 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Molise l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Molise, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, a seguito della relazione dell'Università degli Studi del Molise ad esso pervenuta con nota prot. n. 760 del 30 gennaio 2019, ha analizzato le trasmissioni mandate in onda dal 21 al 28 novembre 2018 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemolise 2" della società European Broadcasting Company S.r.l., con sede legale in Campobasso, contrada San Giovanni in Golfo s.n.c., rilevando che nel corso del programma "Velò", trasmesso dal servizio di media audiovisivo "Telemolise 2" in data 23 novembre 2018, dalle ore 20:23:30 alle ore 22:03:09, compaiono in sovrapposizione per circa 8 secondi, e per due volte, alcuni *sponsor* sebbene questa sponsorizzazione fosse invece consentita per una sola volta e per non oltre 5 secondi di durata.

Il CO.RE.COM. Molise, tenuto conto che nelle trasmissioni televisive sponsorizzate è consentita la comparsa del nome o del logotipo dello *sponsor* per una sola volta e per non più di cinque secondi, unicamente qualora il programma sia di durata non inferiore a quaranta minuti, con provvedimento CONT.N.06/ANNO2019 del 26 febbraio 2019, notificato in data 27 febbraio 2019, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società European Broadcasting Company S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, *lett. b*), del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, e dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993.

2. Deduzioni della società

La società European Broadcasting Company S.r.l., a seguito dell'atto CONT.N.06/ANNO2019 del 26 febbraio 2019 ha presentato le proprie memorie difensive, acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 1868/19 del 13 marzo 2019, rappresentando che il programma "Velò" non è un programma sponsorizzato e che le sovraimpressioni, c.d. animate, che appaiono nel corso del programma (Vittoria Gomme e Ruote, Bimack produzione macchinari, R&S Reset Brand Official ecc...), sono da ritenersi legittime ai sensi della delibera AGCOM n. 211/08/CSP. Inoltre, la società ha rilevato che l'AGCOM, per la medesima violazione, riguardante lo stesso programma andato in onda in data 11 novembre 2016, con delibera n. 131/17/CSP del 27 giugno 2017, ha ritenuto, unicamente con riferimento al programma "Velò", di non procedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa perché lo stesso programma non era qualificabile come sponsorizzato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Molise, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0236483 del 31 maggio 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società European Broadcasting Company S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemolise 2" per la presunta violazione delle disposizioni

normative contenute nell'art. 39, comma 1, *lett. b*), del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 e dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Molise. Infatti, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si ritiene che non sussistano gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 1, *lett. b*), del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 e nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, in quanto il programma "Velò" non è qualificabile come "programma sponsorizzato". Lo stesso, infatti, non presenta le forme tipiche della sponsorizzazione delineate dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, non è preceduto o concluso con l'indicazione del nome e/o del logotipo di alcun presunto *sponsor*, non reca inviti all'ascolto o offerte di programma immediatamente precedenti la trasmissione ovvero ringraziamenti per l'ascolto o simili al termine della stessa;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società European Broadcasting Company S.r.l., con sede legale in Campobasso, contrada San Giovanni in Golfo s.n.c., per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 39, comma 1, *lett. b*), del decreto legislativo n.177 del 31 luglio 2005 e nell'art. 4 del decreto n. 581 del 9 dicembre 1993;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società European Broadcasting Company S.r.l. per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi